



TRIBUNALE DI TARANTO
III Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato

richiamato il provvedimento dell'1.3.21 con il quale, ai sensi dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, l. n. 176/20, veniva concesso ai ricorrenti termine di giorni 60 per il deposito telematico della nuova proposta di accordo e della relazione particolareggiata in conformità a quanto previsto dalla suindicata disciplina;

preso atto che, entro il termine assegnato, i ricorrenti [redacted] e [redacted] hanno depositato la proposta di accordo ai sensi dell'art. 7 ss. l. n. 3/12;

esaminata la relazione della dott.ssa Valentina Chianura, professionista incaricato con funzioni di Gestore della crisi dal locale Occ;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 3/2012,

fissa

avanti a sé **l'udienza del 12 luglio 2021, ore 9:30** per la verifica dei voti espressi e l'esame della proposta

invita

l'organismo di composizione della crisi, ove occorra, ad integrare la relazione conformemente al contenuto prescritto dall'art. 9 co.3-bis 1 e co.3-bis 2, l.f., nella sopravvenuta formulazione introdotta dalla l. n. 176/2020;

dispone

che la proposta di accordo, la attestazione dell'O.c.c. ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata **entro il termine del 12 giugno 2021**, onerando il professionista incaricato quale O.c.c. di allegarvi il prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento, con la specificazione delle rate da corrispondere a ciascun creditore e dell'ordine dei pagamenti, nonché a depositare documentazione attestante, alla data del deposito della proposta, l'esatto adempimento dell'obbligazione del mutuo garantito da ipoteca sulla abitazione principale;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta a cura del medesimo professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;

avvisa

i creditori che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 l. n. 3/12, devono far pervenire al professionista incaricato, anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta **almeno dieci giorni prima dell'udienza** e che in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone

che l'organismo di composizione della crisi, ove l'accordo sia raggiunto, ai sensi dell'art. 12 provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso, nonché, decorso tale ultimo termine, a trasmettere al giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato l'accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed all'O.c.c. e per gli ulteriori adempimenti di rito.

Taranto, 13 aprile 2021.

Il Giudice
Giuseppe De Francesca